

# GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20  
21 MARZO

**ITCA**   
ITALIAN TRADE AGENCY

**Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra**

**Contenuti a cura del Dott. Fulvio Liberatore  
coordinamento Help Desk Brexit**

**Layout grafico e impaginazione**

**Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca**

**© Nucleo Grafica**

## PRESENTAZIONE

L'ospite del quinto appuntamento della nostra rubrica è il Dott. Fulvio Liberatore.

Il Dottor Liberatore è membro, in rappresentanza di Confindustria, del Customs Working Group di BusinessEurope e della UCC Task Force sempre di BE, ed ha rappresentato BusinessEurope nell'ambito di numerosi Working Group di TAXUD per la costruzione dei quadri legali di riferimento nell'ambito di progetti quali la Single Window Doganale a livello unionale.

E' membro del Gruppo di Lavoro Dogane di Confindustria e del Gruppo di Lavoro Dogane del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, collabora con l'Università di Verona nell'ambito di master e corsi di specializzazione in commercio internazionale ed è docente accreditato presso INCU (International Network of Customs Universities) nonché docente della faculty di ICE (sempre per la materia doganale).

Ha fondato, nel 2006, con tre colleghi, easyfrontier, una società specializzata nell'assistenza alle aziende nell'ambito delle semplificazioni doganali, nella ricerca in materia doganale e nello sviluppo di soluzioni digitali nella gestione del commercio estero.

# LE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI AL SERVIZIO DELL'EXPORT MADE IN ITALY

La dogana, con i suoi strumenti e le sue opportunità, costituisce oggi un importante fattore di competitività per le aziende italiane che si trovano ad affrontare profondi cambiamenti, derivanti soprattutto dall'epidemia da Covid-19, oltre che da importanti modifiche nel panorama geopolitico internazionale.

Vediamo insieme, particolarmente in ottica post-Brexit, gli strumenti e le opportunità offerti dalla normativa doganale, unionale e nazionale: essi sono da intendersi applicabili universalmente, indipendentemente dai settori di appartenenza e dalle dimensioni dell'impresa.

L'export dei prodotti *Made in Italy*, non solo verso il Regno Unito!, potrà rafforzarsi, talora molto significativamente, grazie all'utilizzo consapevole e pieno di tali strumenti ed opportunità: da essi, infatti, potranno dipendere risparmi (in termini di tempo e risorse), efficientamento e prevedibilità dei risultati.

## Sdoganamento presso "Luogo approvato"


Il CDU (il Codice Doganale dell'Unione) prevede, all'articolo 139, la possibilità per le imprese di chiedere una specifica autorizzazione a sdoganare le proprie merci all'export (o per qualsiasi altro regime doganale) direttamente presso i propri magazzini e senza l'intervento della dogana. Tale semplificazione ha assunto la denominazione di "*procedura presso luogo approvato (dall'autorità doganale)*" (o sdoganamento *in house*).

Con la *procedura ordinaria presso luogo approvato* si conseguono moltissimi vantaggi, legati alla possibilità di **sdoganare direttamente in azienda** e senza adempimenti da effettuare presso la dogana, **partendo dai propri documenti** (fattura di vendita, packing list, ecc.) e per tutte le condizioni di consegna (da EXW a DDP).

L'azienda potrà così **disporre immediatamente, in tempo reale, della dichiarazione doganale completa di MRN** (*Master Reference Number*: l'identificativo unico per la UE di ogni dichiarazione doganale) ottenendo anche significativi miglioramenti in termini di **linearità dei processi**: tutte le dichiarazioni doganali, infatti, **otterranno telematicamente e automaticamente il cosiddetto Visto Uscire** e potranno essere archiviate in formato digitale insieme alle fatture.

**Nella pratica**, effettuare le operazioni doganali direttamente in azienda consente di **ridurre tempi e costi**: le soste della merce presso gli uffici doganali, la messa a disposizione delle merci per il controllo presso magazzini di terzi o negli spazi doganali, con lo sdoganamento *in house* vengono completamente eliminate.

Una rappresentazione grafica delle differenze tra *procedura ordinaria in dogana* e *procedura con utilizzo del "luogo approvato"* può illustrare meglio di tante parole i savings che le aziende possono ottenere (nel grafico sono riportati anche tempi e costi delle operazioni di import oltre che quelle di export):



Per favorire gli scambi e le procedure doganali connesse all'esportazione verso il Regno Unito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso **molto rapida** la procedura di autorizzazione: la Circolare 49D del 18.12.2020 ha, infatti, reso possibile l'accesso alla *procedura presso luogo approvato* tramite la presentazione di una **semplice autocertificazione** corredata di planimetria e relazione redatta da un tecnico abilitato.

#### **Status di Esportatore Autorizzato ed Esportatore Registrato (REX: Registered EXporter)**

Nell'ambito del commercio internazionale, gli **accordi di libero scambio** (*preferential trade agreements*) tra la UE e Paesi terzi rivestono un'importanza sempre maggiore. Tali accordi consentono di beneficiare di **riduzione o abbattimento di dazi** negli scambi fra i Paesi contraenti. L'ultimo (in senso cronologico!) di tali accordi è, come noto, il **TCA (Trade and Cooperation Agreement)**, che la UE ha concluso con il Regno Unito proprio alla fine del 2020. L'accordo con il Regno Unito prevede, addirittura, un **divieto di imporre dazi** sui prodotti originari delle due parti: quindi, non un semplice abbattimento daziario.

Al fine di godere di tale vantaggio, i prodotti devono qualificarsi, come di **origine preferenziale**: essi dovranno, quindi, esser stati fabbricati nel rispetto delle regole dettate dall'accordo. Tali regole fissano le lavorazioni **sufficienti**, ossia i requisiti rispettati i quali il prodotto potrà esser considerato di origine preferenziale.

Naturalmente, il fatto che le regole siano state rispettate dovrà **essere provato** alle dogane al momento dell'importazione nel Paese cui il bene è destinato. Tale prova, in gran parte degli accordi, è costituita da un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato su richiesta dalle autorità doganali al momento dell'esportazione. L'autorità doganale può, però, autorizzare l'operatore che ne faccia richiesta a rilasciare una prova dell'origine preferenziale nella forma di una **dichiarazione di origine su fattura** o su altro documento commerciale, eliminando le necessità di dover richiedere l'emissione di certificati di circolazione: tale semplificazione è definita, nell'ambito degli accordi che lo prevedono, *status* di Esportatore Autorizzato (*Approved Exporter*).

L'attestazione apposta dall'esportatore autorizzato sui documenti commerciali sostituisce completamente il certificato EUR1, consentendo risparmi in termini di tempi, documentazione e costi.

In quasi tutti i recenti accordi, peraltro, ivi compreso il TCA (e, come per il TCA, anche per gli accordi con Canada, Giappone e Vietnam) è stata introdotta una ulteriore semplificazione, anche a seguito del fatto che il certificato EUR 1, in tali accordi, non è proprio previsto: si tratta dello status di **Esportatore Registrato (Registered EXporter)**, che si ottiene grazie ad una procedura totalmente informatizzata, attraverso il *Trader Portal*, un portale allestito dalla Commissione europea cui si accede con specifiche credenziali: qui, una pagina introduttiva nella quale sono anche riportati tutti i link di riferimento: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-procedures/customs-decisions\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en).

Per il TCA, lo status di REX è necessario per accedere al trattamento a dazio nullo quando la spedizione superi i 6.000 euro: il numero dei REX dovrà essere riportato nella attestazione di origine il cui formato è riportato nell'accordo all'Allegato ORIG-2.

L'AEO – *Authorized Economic Operator* (art. 38 e seguenti del CDU) rappresenta la strada migliore di accesso a tutte le semplificazioni doganali. L'autorizzazione AEO, infatti, attesta l'affidabilità dell'operatore da molteplici punti di vista: finanziario, doganale, di sicurezza. Lo status di AEO garantisce, oltre all'accesso ad ulteriori semplificazioni doganali, **riduzione dei controlli da parte delle autorità doganali, fino al 90%**, trattamento prioritario in caso di controlli, riduzione o esonero dalle garanzie.

Inoltre, lo status di AEO, quale standard adottato da moltissimi Paesi, assicura il riconoscimento dei vantaggi ad esso legati anche da parte dei Paesi terzi che hanno siglato con l'UE accordi di mutuo riconoscimento (*Mutual Recognition Agreements* – MRA: ad es., con Stati Uniti, Giappone, Norvegia, Svizzera).

Il TCA ha garantito un riconoscimento **totalmente automatico e reciproco** dell'autorizzazione AEO: sia il Regno Unito sia l'Unione europea assicureranno, nei prossimi anni, agli operatori titolari di AEO, sempre più semplificazioni e facilitazioni.

Tutti gli strumenti e le semplificazioni che abbiamo qui rapidamente ripercorso, comportano (e consentono!) l'apertura di un dialogo costruttivo con l'autorità doganale, nell'ottica di un'espansione dell'area della *compliance*, della conformità premiante, a tutto vantaggio della reputazione dei prodotti *Made in Italy* e della loro accoglienza sui mercati internazionali.

Per maggior chiarezza, riportiamo qui i principali istituti che fanno riferimento agli *status* riconosciuti dalle autorità doganali UE e UK e di cui abbiamo trattato:

**AEO (Authorised Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato):** *status* (autorizzazione) che consente agli operatori di avvalersi di agevolazioni doganali e in materia di controlli di sicurezza sulle merci. Viene conferito a quegli operatori considerati affidabili e che rispettano i criteri fissati dal Codice Doganale dell'Unione e che corrispondono a quelli utilizzati anche da più di 90 Paesi nel mondo. Tra questi, i più rilevanti sono:

- a) Conformità alla normativa doganale e fiscale;
- b) Assenza di gravi reati che impattino sull'attività dell'impresa;
- c) Possesso di un efficace sistema di gestione di contabilità e trasporti;
- d) Solvibilità finanziaria;
- e) Gestione ragionata della sicurezza nell'accesso ai locali e nella gestione complessiva dell'impresa.

**Esportatore autorizzato:** *status* concesso dall'autorità doganale a seguito di specifica istruttoria che consente agli operatori di apporre, sulla documentazione commerciale, una attestazione di origine (preferenziale) e che evita l'emissione di certificati EUR.1. Lo *status* di esportatore autorizzato è previsto in quasi tutti gli accordi di libero scambio sottoscritti dalla UE, salvo quelli per i quali è previsto lo *status* di Esportatore REGISTRATO.

**Esportatore registrato:** *status* previsto dagli ultimi accordi di libero scambio sottoscritti dalla UE (Canada, Giappone, Vietnam e, soprattutto, UK). L'esportatore registrato (nel database REX – Registered EXporter curato dalla Commissione europea) ha la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale dei suoi prodotti direttamente su fattura o su altri documenti commerciali. L'esportatore registrato deve essere in grado di dimostrare l'origine preferenziale dei prodotti esportati in ogni momento, in caso di richiesta da parte delle autorità doganali competenti.

L'esportatore autorizzato e l'esportatore registrato non vanno poi confusi con

**L'Esportatore abituale:** *status* applicabile agli operatori che, nel corso di 12 mesi, abbiano esportato beni o servizi verso paesi UE o extra-UE pari almeno il 10% del proprio volume di affari. Lo *status* prevede la possibilità di costituirsi un *plafond* (fisso o mobile) che consente di assolvere, senza versarla, l'IVA su acquisti di qualsivoglia natura.






## LONDON

Italian Trade Commission  
Trade Promotion Section of the Italian Embassy  
Sackville House, 40 Piccadilly  
W1J 0DR, LONDRA  
☎ +44 20 7292 3910  
☎ +44 20 7292 3911  
✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)

## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)  
✉ [g.migliore@ice.it](mailto:g.migliore@ice.it) | Gabriella Migliore  
✉ [f.mondani.contr@ice.it](mailto:f.mondani.contr@ice.it) | Francesca Mondani  
✉ [e.oetiker.contr@ice.it](mailto:e.oetiker.contr@ice.it) | Elena Oetiker  
✉ [e.vassanelli.contr@ice.it](mailto:e.vassanelli.contr@ice.it) | Eleonora Vassanelli

[www.ice.it](http://www.ice.it)  
[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)  
[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)   
[@ITALondon\\_](https://twitter.com/ITALondon_)   
[@italondon\\_](https://www.instagram.com/italondon_)   
Italian Trade Agency 